

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.451

del 12.11.2004

O G G E T T O

Tribunale di Trani. Sentenze n.709 e 710 del 2004 rese nei giudizi tra "Curci Maddalena e altri" c/ Comune di Molfetta (Risarcimento occupazione illegittima suoli per costruzione istituto professionale per il commercio e realizzazione edilizia economica popolare).

L'anno duemilaquattro, il giorno dodici del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO -	Assente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE -	Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE -	Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE -	Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE -	Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE -	Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE -	Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE -	Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE -	Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE -	Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE -	Presente

Presiede: Dott.Mauro MAGARELLI – Vice Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 25.11.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con propria delibera n. 180 del 24.02.1994 la Giunta Comunale affidava il patrocinio all'Avv. Lorenzo Ciliento per la rappresentanza nel giudizio civile n.641/1994 intentato da Curci Maddalena, Lisena Cosimo, Lisena Giuseppe nella qualità di eredi di Lisena Pasquale (proprietari, iure hereditario di suoli ubicati nel territorio di Molfetta ed in particolare dell'immobile segnato in catasto alla partita 16158, fg. 9, p.lla 1962 esteso per mq. 983, sottoposto ad occupazione temporanea e d'urgenza per una estensione minore pari a mq. 508,31 il 16.10.1985 in forza della delibera di G.C. n. 1504 del 31.7.1985 - per costruzione edificio scolastico da adibire ad Istituto Professionale per il Commercio) per il risarcimento dei danni da irreversibile trasformazione del suolo, non essendo intervenuto nel termine fissato il definitivo decreto di espropriazione, nonché al pagamento della indennità di occupazione d'urgenza, rivalutazione monetaria, spese, diritti ed onorari di causa;
- Con sentenza n. 709/94 la Sez. Stralcio del Tribunale di Trani, esprimendo sulla domanda, ha così pronunciato:
 - 1) condanna il Comune di Molfetta al pagamento in favore degli attori della somma di € 24.582,06 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a partire dal 15.10.1994 alla data della sentenza e con gli interessi al tasso legale sulla somma base annualmente rivalutata con la stessa decorrenza sino al soddisfo;
 - 2) Condanna il Comune di Molfetta al pagamento di un ulteriore importo, da determinarsi aritmeticamente dalla somma degli interessi legali su € 24.582,06 per il periodo dal 16.10.1985 al 15.10.1994 con gli interessi legali su questo totale a partire dal 15.10.1994 sino al soddisfo;
 - 3) Rigetta ogni altra richiesta;
 - 4) condanna l'Ente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 10.144,60, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CNAP dovuto per legge;
- Con propria delibera n. 179 del 24.02.1994 la Giunta Comunale affidava il patrocinio all'Avv. Lorenzo Ciliento per la rappresentanza nel giudizio civile n. 642/1994 intentato da Curci Maddalena, Lisena Cosimo, Lisena Giuseppe nella qualità di eredi di Lisena Pasquale, nonché Lisena Francesco e Lisena Giovanni (comproprietari di suoli ubicati nel territorio di Molfetta in catasto alla partita 15303, fg. 17, p.lla 185 estesi per mq. 5678, sottoposto ad occupazione temporanea e d'urgenza in forza del decreto n. 444 del 14.12.1984 finalizzata alla realizzazione di costruzioni per l'edilizia economica e popolare) per il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva con riferimento al valore venale del suolo irreversibilmente trasformato, non essendo intervenuto nel termine fissato il definitivo decreto di espropriazione, nonché al pagamento della

indennità di occupazione d'urgenza, rivalutazione e interessi,risarcimento dei danni da provare in corso di causa;

- Con sentenza n. 710/94 la Sez. Stralcio del Tribunale di Trani, esprimendo sulla domanda, ha così pronunciato:
- 1) condanna il Comune di Molfetta al pagamento in favore degli attori della somma di € 423.268,70 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a partire dal 30.6.1994 alla data della presente sentenza e con gli interessi al tasso legale sulla somma base annualmente rivalutata con la stessa decorrenza sino al soddisfo;
- 2) Condanna il Comune di Molfetta al pagamento di un ulteriore importo, da determinarsi aritmeticamente dalla somma degli interessi legali su € 423.268,70 per il periodo dal 01.07.1985 al 30.06.1994 con gli interessi legali su questo totale a partire dal 30.06.1994 sino al soddisfo;
- 3) Rigetta ogni altra richiesta;
- 4) Condanna l'Ente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 15.626,11, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CNAP dovuto per legge;
- Viste le missive spedite via fax in data 09.11.2004 e 10.11.2004, con le quali il Ns. legale Avv. Ciliento, pur convenendo che le due sentenze hanno fatto conseguire risultati considerevoli in favore dell'Ente se si mette in conto che le richieste risarcitorie degli attori ammontavano complessivamente in £. 10.500.000.000 circa, suggerisce di appellare la sentenza n. 710 allo scopo di ottenere la decurtazione del 40% dell'indennità di esproprio quantificata dal Giudice in € 423.268,70;
- Vista la relazione datata 11.11.2004 del Capo Settore Territorio, con la quale – evidenziando che secondo giurisprudenza costante la riduzione del 40% non viene mai applicata nei casi in cui c'è una notevole differenza tra indennità offerta ed indennità determinata in sede giudiziaria (cfr. Cass. Civile, Sez. Un., 20.01.1998 n. 494), nel caso di specie l'indennità offerta è pari a £. 15.000 il mq., l'indennità determinata dal giudice è pari a £. 133.000 il mq. - egli esprime il parere che non sia conveniente per l'Ente appellare la sentenza, parere fatto proprio dall'Assessore al Contenzioso Avv. Pietro Uva;
- Ritenuto, condividendo i pareri del Capo Settore Territorio e dell'Assessore al Contenzioso, di non proporre appello avverso le sentenze n.709/04 e 710/04 rese dal Tribunale di Trani nei giudizi n. 641/94 e n. 602/94 intentati da Curci Maddalena, Lisena Cosimo e Lisena Giuseppe, eredi di Lisena Pasquale, Lisena Francesco e Lisena Giovanni, atteso che – alla luce delle argomentazioni sopra esposte dal Capo Settore Territorio e dell'Assessore al Contenzioso - un esito favorevole dell'appello sembra alquanto improbabile mentre gli oneri a carico dell'Ente potrebbero lievitare considerevolmente;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali

sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di non proporre appello avverso le sentenze n.709/04 e 710/04 rese dal Tribunale di Trani nei giudizi n. 641/94 e n. 602/94 intentati da Curci Maddalena, Lisena Cosimo e Lisena Giuseppe, eredi di Lisena Pasquale, Lisena Francesco e Lisena Giovanni, meglio specificati in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.